



Corte d'Appello di Brescia
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia
Tribunale di Sorveglianza di Brescia
Tribunale Ordinario di Brescia
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Brescia
Ordine degli Avvocati di Brescia
Camera Penale Intercircondariale della Lombardia Orientale
Ufficio Interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna Lombardia
Ufficio distrettuale per l'esecuzione penale esterna di Brescia

**SCHEMA OPERATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLE PENE
SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI**

Premessa

Nell'architettura della riforma del sistema penale attuata con il D. Lgs. n. 150/2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, ruolo essenziale assume l'area delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, applicabili dal Giudice già all'esito del giudizio di cognizione.

Con l'introduzione dell'art. 20 bis c.p. e l'innovazione della disciplina del Capo III della L. 24 novembre 1981, n. 689, il legislatore ha inteso incentivare le potenzialità risocializzanti delle pene sostitutive e, al contempo, offrire una risposta al problema del sovraffollamento carcerario, contenere i giudizi di impugnazione e i compiti gravanti sulla Magistratura di sorveglianza, infine ridurre la dilatazione temporale tra la definitività della sentenza e l'effettiva esecuzione della pena.



Si tratta di un intervento di impatto notevole, che necessita, per la sua effettiva ed efficace applicazione, di un mutamento nell'approccio culturale e operativo di tutti i protagonisti della giustizia penale, affinché il *novum* normativo conduca all'obiettivo prefissato.

La natura consensuale della maggior parte delle pene sostitutive suggerisce l'attivazione del difensore nella "costruzione" della pena più idonea alla rieducazione del condannato, attraverso produzioni documentali complete, che rendano superflua, o quanto meno più agevole, l'istruttoria preliminare, fino ad evitare l'intervento preventivo dell'UEPE e/o della polizia giudiziaria. Analogamente, rispetto alla pena pecuniaria sostitutiva, appare fondamentale il contributo del difensore alla ricostruzione delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare, al fine dell'individuazione del valore giornaliero previsto dall'art. 56 quater L. 689/81.

Se lo spirito della riforma è quello di dare corpo al principio della finalità rieducativa della pena – la quale rappresenta «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue», obbligando in tal senso «tanto il legislatore quanto i giudici della cognizione» (Cfr. Corte cost., n. 313 del 1990) –, si rende necessario instaurare buone prassi, condivise tra tutti i soggetti direttamente interessati, finalizzate a razionalizzare e ottimizzare l'impegno di ciascuno nella corretta applicazione delle norme, così che le nuove pene sostitutive abbiano ampia applicazione e che gli innovativi meccanismi processuali concepiti dal legislatore non trovino ostacoli operativi destinati a vanificarne lo scopo.

Con il contributo concorde della Corte di appello, del Tribunale di sorveglianza, dei Tribunali ordinari del distretto, degli Ordini degli Avvocati del distretto, della Camera penale della Lombardia Orientale e dell'UEPE è stato redatto ed approvato il presente protocollo operativo, finalizzato ad agevolare l'applicazione della novella nella direzione sopra delineata.¹

¹ Allo schema sono allegati:

- i modelli di dispositivi di applicazione delle pene sostitutive, con indicazione delle prescrizioni standard e di talune prescrizioni eventuali, secondo la diversità dei casi e dei reati per cui vi è condanna;
- un elenco dei documenti che il difensore può produrre a corredo delle proprie istanze/consensi alle pene sostitutive.

Adempimenti del difensore

Un'efficiente applicazione della riforma passa necessariamente attraverso la collaborazione dei difensori, tenuto conto che le informazioni e la documentazione necessarie, sia alla decisione giudiziale che al buon esito dell'esecuzione della pena sostitutiva, sono nella disponibilità della parte istante.

A tale premessa si accompagna l'esigenza di coinvolgere il meno possibile l'UEPE e la polizia giudiziaria, già gravati da significativi incombeni delegati dall'autorità giudiziaria o previsti ex lege.

In questa direzione, il difensore, di fiducia o d'ufficio, munito di procura speciale per la richiesta o il consenso alle pene sostitutive (non necessaria solo per la pena pecuniaria sostitutiva), potrà avanzare – ove ritenuto opportuno – l'istanza già in sede di conclusioni, anche in via subordinata, indicando quella/e prescelta/e dalla parte. La richiesta potrà essere formulata anche nelle conclusioni scritte trasmesse per l'udienza cartolare prevista in sede di giudizio di appello ex art. 94, comma 2, D.lgs. 150/2022.

Nei processi d'appello, in relazione ai nuovi procedimenti, la Corte potrà procedere alla sostituzione di pena ove vi sia uno specifico motivo di appello sul punto, mentre per i procedimenti pendenti con atto di appello presentato prima dell'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, occorre che la difesa presenti motivi aggiunti o comunque una specifica manifestazione di volontà in tal senso.

In caso di istanza di concordato con richiesta di applicazione di pena sostitutiva, la parte istante formulerà preferibilmente motivi aggiunti in cui sia espressa specificatamente tale richiesta.

Resta fermo che, dopo che il Giudice avrà dato l'avviso ex art. 545 bis, comma 1, c.p.p., il difensore potrà acconsentire alla sostituzione, indicando la pena sostitutiva preferita.

In tutti i casi, sarà cura del difensore depositare tempestivamente la documentazione necessaria e fornire al Giudice – anche nei giudizi in fase di esecuzione – ogni elemento utile alla decisione. A titolo esemplificativo, si individuano: documentazione attestante legittima disponibilità dell'abitazione e consenso dei conviventi, contratto di lavoro e buste paga recenti, iscrizione a corsi di studio/formazione, certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura, documentazione relativa alle condizioni di reddito o relativa all'ente dove svolgere

il lavoro di pubblica utilità; documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all'art. 58, comma 4, L. 689/1981 (malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità, ecc.).

Con specifico riferimento a ciascuna pena sostitutiva introdotta dalla riforma, il difensore potrà:

- **in caso di pena pecuniaria sostitutiva**, produrre documentazione inerente al reddito ed al patrimonio dell'imputato e ogni altro documento che consenta al Giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l'eventuale rateizzazione;
- **in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, indicare l'ente tra quelli indicati all'art. 56 bis comma 1 L. 689/1981 e allegare la dichiarazione di disponibilità e il programma di lavoro con mansioni e orari;
- **in caso di detenzione domiciliare sostitutiva**, indicare le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed esigenze personali o altre previste dalla legge; indicare altresì gli orari di uscita/rientro ritenuti necessari a tali scopi; produrre la documentazione relativa al domicilio, come sopra esemplificato e comunque ogni altra informazione documentata che possa consentire al Giudice di decidere immediatamente e quindi senza interpellare preventivamente l'UEPE;
- **in caso di semilibertà sostitutiva**, indicare le attività che potrebbe svolgere durante il giorno e ogni altra informazione utile, tenendo presente che la semilibertà sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall'UEPE con il quale il difensore può/deve interloquire.

Il difensore è onerato di trasmettere all'UEPE (nel caso in cui l'UEPE venga interpellato dal Giudice) la documentazione già prodotta al Giudice e la ulteriore documentazione richiesta dall'UEPE ai sensi del comma 3 dell'art. 545 bis c.p.p.

Nella PEC inviata all'UEPE dovranno essere indicati, nell'oggetto: nome, cognome, data e luogo di nascita dell'imputato, nonché la tipologia di pena sostitutiva richiesta/consentita. È altresì consigliabile indicare nella mail i riferimenti telefonici del difensore e dalla parte per facilitare i contatti.

La pec è di riferimento dell'UEPE è: prot.uepe.brescia@giustiziacert.it

Adempimenti e funzioni del Giudice

Dopo la lettura del dispositivo il Giudice, se ne ricorrono i requisiti formali e sostanziali, dà avviso alle parti della possibilità di accedere alle pene sostitutive, raccoglie l'eventuale consenso dell'imputato/appellante (con l'indicazione della pena sostitutiva prescelta) anche a mezzo procuratore speciale e sente il Pubblico Ministero.

Alla lettura del dispositivo, l'assenza fisica dell'imputato ovvero l'indisponibilità della procura speciale da parte del difensore non sono motivo di necessario differimento dell'udienza, che tuttavia il Giudice può concedere discrezionalmente, su istanza del difensore, secondo la concreta prevedibilità dell'applicazione di una pena sostitutiva.

In caso di consenso dell'imputato e di formato convincimento della sussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, sempre alla luce della documentazione prodotta dalla difesa e/o acquisita durante il processo o all'esito della lettura del dispositivo, il Giudice:

- **in caso di pena pecuniaria sostitutiva**, valuta se può determinare immediatamente il valore giornaliero ed in caso affermativo può operare la sostituzione e pronunciare immediatamente il secondo dispositivo di condanna a pena sostitutiva con l'eventuale rateizzazione; il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza;
- **in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, se la difesa ha prodotto la disponibilità dell'ente e un programma orario approvabile, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo (tenendo presente che per il LPU non è previsto il programma dell'UEPE che quindi non deve essere richiesto);
- **in caso di detenzione domiciliare sostitutiva**, se la documentazione prodotta è sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della detenzione, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le condizioni di fatto specifiche; la pena sostitutiva dovrà essere comunque dichiarata efficace ed eseguita dal Magistrato di sorveglianza;
- **in caso di semilibertà sostitutiva**, acquisisce la documentazione e le informazioni indispensabili, e rinvia l'udienza, in attesa del necessario programma

dell'UEPE, che provvederà anche a individuare l'istituto di pena prossimo al condannato, ai sensi dell'art. 55, comma 2, L. 689/1981.

In caso di richiesta di pena sostitutiva già formulata in sede di conclusioni e in presenza di tutta la documentazione necessaria sopra indicata, il Giudice può pronunciare un solo dispositivo.

In tutti gli altri casi in cui non è nelle condizioni di decidere immediatamente ai fini della scelta e della definizione della pena sostitutiva, il Giudice sospende il processo e fissa nuova udienza ex art. 545 bis c.p.p. per acquisire tutte le informazioni strettamente necessarie dalle forze dell'ordine (preferibilmente la Polizia locale del comune di effettivo domicilio dell'imputato o, per le indagini patrimoniali-reddituali, la Guardia di Finanza competente per territorio) o dal servizio sociale (se del caso interpellato tramite la polizia giudiziaria), la documentazione indicata nell'art. 545 bis, comma 2, c.p.p. ed il programma di trattamento dell'UEPE nei soli casi di semilibertà o eventualmente, in via del tutto residuale, di detenzione domiciliare sostitutiva. Inoltre, acquisisce le certificazioni di disturbo da uso di sostanze o di alcool o gioco d'azzardo e il programma in corso o al quale il condannato intenda sottoporsi ovvero gli altri certificati di malattia, invalidità, infermità psichica, altre fragilità o condizioni soggettive.

In tutti i casi, l'UEPE dovrà essere interpellato solo se effettivamente necessario, per colmare eventuali lacune istruttorie ed al fine di:

- acquisire informazioni sull'imputato, indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva;
- acquisire il programma di trattamento della semilibertà o, in via residuale, anche della detenzione domiciliare, quando sia necessario per decidere sulla sostituzione della pena.

Le richieste sono inviate tramite la cancelleria all'UEPE, alle forze dell'ordine o ai servizi sociali competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato specificando la tipologia di richiesta.

Adempimenti delle Cancellerie

La cancelleria del Giudice invia le richieste all'UEPE territorialmente competente specificando:

- generalità complete dell'imputato e domicilio effettivo noto agli atti (con numero di telefono/indirizzo di posta elettronica se disponibili);
- difensore nominato e recapiti di studio;
- il capo di imputazione (per il titolo di reato);
- l'eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico dell'interessato ovvero di altri coimputati nello stesso processo (ai fini di segnalare all'UEPE l'assoluta priorità del fascicolo);
- la tipologia di richiesta effettuata dal Giudice;
- la data di rinvio dell'udienza per la decisione ex art. 545 bis c.p.p.

Funzioni e compiti dell'UEPE

L'UEPE, ricevuta la richiesta da parte della cancelleria:

- apre il relativo fascicolo con la documentazione ricevuta;
- acquisisce la documentazione inviata dalla difesa (è previsto l'invio anche di quella già depositata al Giudice);
- effettua le verifiche necessarie;
- redige il programma di trattamento per la semilibertà e, solo se richiesto, per la detenzione domiciliare, e lo trasmette al Giudice entro 60 giorni, prorogabili su richiesta di altri 60 o, comunque, entro l'udienza fissata per la decisione ex art. 545 bis c.p.p.;
- riceve le sentenze o i decreti penali di condanna per LPU e verifica l'andamento della sanzione sostitutiva del LPU ai sensi dell'art. 63 L. 689/1981;
- restituisce le informazioni o la relazione al Giudice procedente e all'Avvocato per eventuale integrazione con memoria ex art. 545, comma 2, c.p.p.;
- garantisce un canale di risposta più veloce (comunque sempre entro il termine di sessanta giorni) nel caso in cui il Giudice segnali che il processo è a carico di detenuti, anche se l'interessato è libero.

Brescia, 8 novembre 2023

Il Presidente della Corte d'Appello di Brescia Claudio Castelli	
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia Guido Rispoli	 RISPOLI GUIDO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 08.11.2023 11:42:55 GMT+00:00
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia Monica Cali	 MONICA CALI 09.11.2023 10:18:36 GMT+01:00
Il Presidente del Tribunale Ordinario di Brescia Vittorio Masia	 MASIA VITTORIO 15.11.2023 15:01:50 GMT+01:00
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Brescia Francesco Prete	 PRETE FRANCESCO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 15.11.2023 15:59:15 GMT+01:00
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine deg Avvocati di Brescia Giovanni Rocchi	Signed by: ROCCHI GIOVANNI Issuer: Namirial CA Firma Qualificata Signing time: 15-11-2023 19:29 UTC +01
Il Presidente della Camera Penale Intercircondariale Lombardia Orientale Maria Luisa Crotti	 CROTTI MARIA LUISA 2023-11-16 11:09:57 CN=CROTTI MARIA LUISA C=IT 2.5.4.42=CROTTI 2.5.4.42=MARIA LUISA
La Dirigente dell'Ufficio Interdistrettuale per l'Esecuzione Penale Esterna Lombardia Teresa Mazzotta	 MAZZOTTA TERESA MARIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 23.11.2023 15:01:32 GMT+01:00
La Direttrice dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Brescia Benedetta Venezia	 VENEZIA BENEDETTA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 16.11.2023 13:46:16 GMT+01:00 <i>Ministero della Giustizia</i>